

effettuato un'analisi dei rischi specifica e dettagliata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione (*) che ha dimostrato che in questo caso tutti i rischi individuati sono inferiori al livello di inaccettabilità, e ha concluso pertanto che la sicurezza della galleria è considerata accettabile e che, con la misura di attenuazione in vigore, la non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 non comprometterebbe la sicurezza della galleria.

- (4) Un mancato accoglimento della richiesta presentata dalla Repubblica italiana comprometterebbe la redditività economica del progetto. Secondo le informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura italiano, il costo totale dell'attuale progetto ammonta a 315,49 milioni di EUR; il costo dei lavori supplementari per ottenere la conformità al punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 è stato quantificato in 165 milioni di EUR, di cui 137 milioni di EUR per l'esecuzione dei lavori e il resto per studi e supporto. In questo modo il costo di investimento del progetto aumenterebbe di oltre il 50 %, attestandosi a 500 milioni di EUR. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione (†), per l'analisi della redditività economica, effettuata dal gestore dell'infrastruttura italiano e trasmessa alla Commissione, si è tenuto conto delle entrate di esercizio derivanti dall'attuazione anticipata resa possibile dalla non applicazione e della redditività economica a più lungo termine del progetto nell'ambito del sistema ferroviario nazionale ed europeo. In base alle informazioni che sono state fornite, la linea non rientrerebbe nella rete globale TEN-T e servirebbe principalmente per funzioni di trasporto locale per collegare la città di Matera alla rete ferroviaria principale italiana. In caso di accettazione della richiesta di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014, il progetto dovrebbe produrre benefici per la comunità superiori alle risorse utilizzate. In caso di respingimento della richiesta, invece, il progetto non produrrà benefici superiori ai costi.
- (5) Per tali motivi, le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono essere considerate soddisfatte.
- (6) La non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 dovrebbe essere consentita fino al prossimo ammodernamento o alla prossima riqualificazione della galleria.
- (7) In attesa dell'applicazione della deroga, le ipotesi o considerazioni su cui si basa l'analisi dei rischi di cui al considerando 3 possono cambiare. È pertanto opportuno chiedere in tale caso alla Repubblica italiana di informare tempestivamente la Commissione in merito a siffatti cambiamenti e a qualsiasi altra eventuale misura di attenuazione da adottarsi.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta della Repubblica italiana di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 alla galleria di Miglionico è accettata fino al prossimo ammodernamento o alla prossima riqualificazione della galleria, a condizione che sia applicata la misura alternativa proposta dalla Repubblica italiana.

La Repubblica italiana è tenuta a informare tempestivamente la Commissione qualora disponga di informazioni che possano ragionevolmente mettere in dubbio la constatazione che la non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 non compromette la sicurezza della galleria di Miglionico.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).

(†) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione, del 19 marzo 2020, relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20).

